

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

> Pubblicazione del 10.12.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite: in presenza di una nota specifica il giudice è tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce o elimina

In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l'onere di dare adequata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non modo da consentire l'accertamento della in conformità liquidazione quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in а all'inderogabilità dei minimi.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.9.2015, n. 18238

...omissis...

Preliminarmente deve rilevarsi la validità della notifica del ricorso alla parte presso il procuratore costituito, a mani dello stesso (Cass., 17 luglio 1999, n. 7613; Cass., 21 marzo 2003, n. 4134; Cass, Sez. un., n. 29290; Cass., 20 marzo 2013, n. 6886; Cass. 20 marzo 2013, n. 6886, in motivazione).

L'unica censura, corredata da idonei quesiti di diritto, ed incentrata sull'illegittimità della liquidazione d'ufficio delle spese processuali, nei termini indicati in narrativa, pur in presenza di note all'uopo depositate nell'interesse della parte, ed allegate al ricorso, è pienamente fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo dì affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass., 19/10/1993, n. 10350).

In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass., 30/3/2011, n. 7293; Cass., 30/10/2009, n. 23059; Cass., 24/2/2009, n. 4404).

Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perchè chieste in misura eccessiva, o che elimina, perchè non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi (v. Cass., 8/2/2007, n. 2748).

Nel caso in esame, pur in presenza di dettagliate note spese, allegate all'odierno ricorso, senza invero offrire elementi volti a chiarire quali voci abbia ritenuto non attribuibili ed affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari ad enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari ovvero a giustificazione (per i soli onorari) della liquidazione operata al di sotto dei minimi, la corte di merito ha disatteso i suindicati principi.

S'impone, pertanto, in parte qua, la cassazione dell'impugnata sentenza.

Ricorrono, pertanto i presupposti, non essendo necessario procedere ad ulteriori acquisizioni, per decidere la causa nel merito.

Deve esprimersi, quindi, un giudizio di congruità per quanto attiene ai diritti e alle spese indicati nelle note relative al primo giudizio di merito e a quello di rinvio, mentre per quanto riguarda gli onorari, considerato il valore della controversia e le questioni trattate, appare congrua la liquidazione di Euro 3.000,00 per il primo giudizio e quella di Euro 3.600,00 per quello di rinvio. Per il primo giudizio di merito, pertanto, vanno liquidati Euro 356,20 per spese, oltre compenso per il CTU, Euro 2.224,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari; per quello di rinvio Euro 352,41 per spese, Euro 1.545,00 per diritti ed Euro 3.600,00 per onorari.

Quanto al primo giudizio di legittimità, applicata la tariffa forense di cui al D.M. 8 aprile 2004, le spese vanno liquidate in complessivi Euro 3.000.00. In tutti i casi dovranno calcolarsi le spese generali, come richieste, nonchè quanto dovuto a titolo di IVA e C.P.A..

Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese processuali, per il primo giudizio di merito, in Euro 356,20 per spese, oltre compenso per il CTU, Euro 2.224,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari; per quello di rinvio in Euro 352,41 per spese, Euro 1.545,00 per diritti ed Euro 3.600,00 per onorari, per il primo giudizio di legittimità, in complessivi Euro 3.000.00, oltre, in tutti i casi, spese generali, come richieste, nonchè quanto dovuto a titolo di IVA e C.P.A..

Condanna l'ente intimato al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 marzo 2015.



